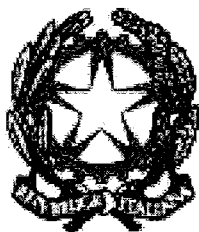


N. 11186/2014 REG.PROV.COLL.

N. 11935/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11935 del 2014,
proposto da:

Mario Cittadini, rappresentato e difeso dall'avv. Isetta Barsanti
Mauceri, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.
Francesca Buccellato in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna in persona dei loro
legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domiciliario;

nei confronti di

Maria Cristian Rasso;

per l'annullamento

del D.M. n. 235 del 9 aprile 2014 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui all'art. 1, comma 1 stabilisce che può chiedere la permanenza e l'aggiornamento del punteggio soltanto il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II e III ed aggiuntiva delle GAE costituite in ogni provincia e non anche il personale che, già inserito nelle dette graduatorie, in occasione dei precedenti aggiornamenti non aveva prodotto la domanda di permanenza ed era stato cancellato nel periodo di vigenze delle precedenti graduatorie,

della graduatoria ad esaurimento provvisoria relativa all'insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado di Educazione Fisica classe A029 e A030 adottata dall'USR per la Toscana in data 7 agosto 2014 nella parte in cui il nominativo del ricorrente non è incluso;

della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia adottata dall'USR per la Toscana – Ambito territoriale di Lucca in data 26 agosto 2014 nella parte in cui il nominativo del ricorrente non è incluso;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e per la declaratoria del diritto della ricorrente alla collocazione nella graduatoria ad esaurimento definitiva per l'insegnamento nella

scuola dell'infanzia pubblicata in data 17 agosto 2014 con condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patendi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorrente è iscritto nelle GAE per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado della provincia di Lucca nelle classi di concorso A029 e A030 dal 2004 e che da ultimo ha tentato di inoltrare la domanda di aggiornamento per l'a.s. 2013/2014 in data 17 maggio, ma a causa di disguidi tecnici del sistema non ha potuto provvedervi e quindi ha inoltrato la ridetta domanda in formato cartaceo in data 23 maggio 2014;

Avuto riguardo alla nota MIUR a prot. n. 5541 del 30 maggio 2014 con la quale il Ministero ha autorizzato la proroga del termine di presentazione delle domande di aggiornamento fino alla data del 23 maggio 2014 in cui appunto il ricorrente ha prodotto la domanda in formato cartaceo;

Rilevato che come esposto dal ricorrente tuttavia egli, già incluso nelle graduatorie per le dette classi di materia al posto 12 con punti 109, a seguito della loro pubblicazione in data 26 agosto 2014 non riscontrava il proprio nominativo;

Ritenuto che vada accolta l'istanza cautelare e vada disposto l'inserimento con riserva di parte ricorrente nella graduatoria oltre indicata;

Ritenuto che va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio e che in relazione all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in avanti MIUR) dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del

ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”;

6.- l’indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l’elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli

avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto dispone l'iscrizione con riserva del ricorrente nella graduatoria per l'insegnamento

nella scuola secondaria di I e di II grado della provincia di Lucca nelle classi di concorso A029 e A030;

- autorizza il ricorrente alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione.

Fissa la trattazione della causa alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)